Repubblica e Cantone
Ticino

Il medico cantonale

Direttiva sulle attività nelle Case per Anziani, sull'accesso e sulla gestione del personale curante e assistenziale durante l'epidemia COVID-19

Del 7 gennaio 2022, aggiornata il 27 gennaio 2022

Richiamati gli artt. 6, 19 e 40 della Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) del 28 settembre 2012;

preso atto delle Ordinanze COVID-19;

richiamati gli artt. 19, 23 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

richiama la Risoluzione 4311 dell'8 settembre 2021;

preso atto del documento Swissnoso "*Recommendations for healthcare workers, having had unprotected close contact with COVID-19 cases"*;

vista la necessità di contenere la propagazione del COVID-19 e di proteggere la salute dei pazienti vulnerabili e ad alto rischio di complicazioni;

analizzati i dati internazionali sulla fulminea diffusione della nuova variante Sars-CoV-2 denominata "Omicron", secondo i quali vi sono elementi che vi sarebbe almeno una parziale evasione dall'immunità risultante da due dosi di vaccinazione nonché dall'immunità risultante da una pregressa infezione;

esaminata l'evoluzione dell'epidemia sul territorio cantonale in continua e rapida crescita, con la variante Omicron ormai predominante, ciò che impone un approccio di prudenza in attesa di dati scientifici solidi che ne chiariscano la sua pericolosità;

accertata la trasmissione comunitaria del COVID-19 senza poter escludere la presenza di casi nosocomiali;

ritenuto che la campagna di vaccinazione con il vaccino pandemico è stata avviata nel Cantone il 4 gennaio 2021 e i gruppi particolarmente vulnerabili, così come il personale sanitario, sono stati vaccinati e ora l'accesso è aperto a tutta la popolazione over 16;

ritenuto che la campagna di vaccinazione di richiamo ("booster") è stata avviata dapprima nella popolazione vulnerabile e in seguito estesa alla popolazione sopra i 16 anni;

accertato che una persona è considerata immune se vaccinata con un vaccino omologato in Svizzera o autorizzato all'immissione in commercio da parte dell'Agenzia Europea dei Medicinali per l'Unione Europea e somministrato integralmente compreso

il richiamo, se ultima dose da più di 4 mesi, o secondo le prescrizioni o raccomandazioni del Paese in cui è stata effettuata la vaccinazione o se la persona ha contratto un'infezione da SARS-CoV-2 comprovata con test PCR da meno di 12 mesi dalla data della fine dell'isolamento;

premesso che ai sensi della presente Direttiva valgono le definizioni date dall'Ordinanza sulla situazione particolare nella versione del 3 dicembre 2021 per i termini qui utilizzati di "3G, 2G e 2G+";

sentita ADiCASI,

emana la seguente Direttiva:

I ATTIVITÀ ORDINARIE

Art. 1 Le attività ordinarie sociosanitarie negli Istituti avvengono conformemente al piano di protezione settoriale, costantemente aggiornato sulla base delle Ordinanze COVID-19 e delle disposizioni cantonali.

Art. 2 [1]Gli anziani immuni/immunizzati residenti in Istituto non sono soggetti all'obbligo della mascherina sia all'interno della Casa sia sul sedime esterno dell'edificio. Gli anziani senza vaccinazione di richiamo sono soggetti all'obbligo della mascherina se non è garantito il rispetto della distanza minima dalle altre persone.

[2]Eccezioni all'obbligo dall'indossare la mascherina sono previste solo per chi è esentato in base alle disposizioni previste dall'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.

Art. 3 Tutte le attività di gruppo sia socializzanti, sia di attivazione (es. ginnastica di gruppo, gruppi memoria, ecc.) si svolgono secondo la frequenza proposta dalla Casa. Ogni attività è svolta nel rispetto dell'art. 2 della presente Direttiva e del piano di protezione settoriale. Sono annotati i partecipanti alle diverse attività.

Art. 4 [1]I residenti e il personale della Casa possono usufruire liberamente di tutti gli spazi comuni interni ed esterni dell'Istituto (bar, luogo di culto, palestra, ecc.), fatto salvo di un divieto esplicito.

[2]Ogni residente può consumare con i propri visitatori, che devono essere muniti di certificato COVID-19 2G+, cibo e/o bevande nel rispetto delle Ordinanze COVID (numero avventori e spazi usufruibili) e del piano di protezione dell'Istituto, nella sala da pranzo, bar o nella camera del residente. La mascherina va sempre indossata correttamente, salvo quando si consuma.

[3] E vietato offrire attività ricreative e ludiche (es. pasti, tombole, feste particolari, ecc.) a persone esterne alla struttura.

[4] Feste ed eventi nelle strutture sono sospesi.

II AMMISSIONI IN ISTITUTO

Art.5 [1]In vista di un'ammissione è possibile per il futuro residente e due accompagnatori una visita alla struttura per conoscere i luoghi e le persone; in quest'occasione dovrà essere presentato il certificato COVID-19. Tutti indossano la mascherina chirurgica dall'entrata in Istituto fino all'uscita dallo stesso.

[2]Solo l'utente in visita, in previsione di un'ammissione, sprovvisto di certificato COVID-19 e che non può sottoporsi a tampone, può accedere se in grado di indossare una mascherina.

Art. 6 [1]Le MIR (Misure igieniche rinforzate) sono applicate per le situazioni di cui agli artt. 7, 8 e 11 cpv. 2. La misura avviene idealmente in stanza singola: è eseguito il monitoraggio dei sintomi sospetti per COVID-19, il residente mangia in stanza e le uscite dalla camera sono ammesse solo con uso della mascherina chirurgica e ciò fino al rientro. La durata è di 7 giorni.

[2]Per le ammissioni CAT/STT di utenti senza vaccinazione di richiamo, la Direzione sanitaria è tenuta a definire un piano di protezione specifico per minimizzare il rischio di contagi tra i compagni di stanza.

Art. 7 All'ammissione da una degenza ospedaliera o dal domicilio, gli anziani vaccinati ma senza vaccinazione di richiamo sono sottoposti a regime di MIR e monitoraggio dei sintomi COVID-19 compatibili per 7 giorni consecutivi; se nei 7 giorni non vi è insorgenza di sintomi COVID-19 compatibili le MIR hanno termine senza necessità di tamponi di verifica.

Art. 8 All'ammissione da una degenza ospedaliera o dal domicilio, gli anziani senza alcuna vaccinazione anche se guariti nei **6** o 12 mesi precedenti, sono sottoposti a regime di MIR e a tampone PCR ai giorni 0 e 7. Questi residenti sono sottoposti al monitoraggio di sintomi COVID-19 compatibili. Se il tampone del giorno 7 è negativo le MIR hanno termine.

Art. 9 [1]Il giorno dell'ammissione è consentito l'accompagnamento dell'anziano da parte di una persona munita di certificato COVID-19 2G+.

[2]Le visite sono autorizzate dal giorno successivo all'ammissione.

III USCITE DALL'ISTITUTO

Art. 10 Le uscite sia con pernottamento, sia senza peronottamento sono sospese.

Art. 11 Le uscite sono permesse sul sedime esterno della struttura e nelle sue immediate vicinanze, all'aperto e con esclusione degli esercizi pubblici.

IV VISITE AI RESIDENTI

Art. 12 [1]È proibito l'accesso a chiunque presenti una malattia COVID-19 acuta diagnosticata o sintomi di una malattia acuta riconducibile al COVID-19; fa stato quanto indicato dall'UFSP nell'ultima versione aggiornata del documento *"Nuovo Coronavirus (COVID-19) Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione"*.

[2]È parimenti proibito l'accesso a chiunque sia in quarantena ordinata dall'Autorità sanitaria per un contatto accertato con un caso COVID-19 o perché rientrato da un Paese o Regione a rischio con una variante preoccupante del virus secondo l'Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori.

Art. 13 [1] L'accesso ai minori sotto 12 anni è sospeso. A partire dai 12 anni le visite sono ammesse se accompagnati da un adulto che ne assume la responsabilità. Si applicano le stesse condizioni degli adutli, compreso l'obbligo di esibire i certificati necessari ed indossare la mascherina.

[2] I visitatori hanno l'obbligo di esibire prima dell'accesso in struttura il certificato COVID-19 2G+.

[3] All'entrata nell'Istituto, tutti i visitatori devono disinfettare le mani e indossare una mascherina chirurgica, tipo II o IIR certificata CE, che deve coprire naso e bocca. La mascherina va indossata per tutto il tempo di permanenza all'interno dell'Istituto e fino all'uscita dallo stesso, anche dalle persone in possesso di un certificato COVID-19 2G e 2G+.

[4] È responsabilità della Direzione verificare la validità del certificato COVID-19.

[5] L'istituto offre ai visitatori la possibilità di sottoporsi a test antigenici rapidi in caso di visita, sia organizzandosi in sede, sia tramite accordi con profesisonisti adeguatamente formati.

[6]All'interno della Casa deve sempre essere rispettata la distanza minima tra le persone di 1.5 m, laddove possibile.

Art. 14 [1]Le visite sono possibili ogni giorno della settimana (7/7) nella fascia oraria stabilita dall'Istituto (minimo 6 ore giornaliere); questa deve consentire la visita anche a chi è professionalmente attivo.

[2]A ogni visita sono ammesse al massimo 2 persone per residente. Il numero di visite quotidiane per residente è registrata.

[3] La durata della visita in camera doppia è di 90 minuti.

Art. 15 I visitatori che incontrano il residente all'aperto, sul sedime dell'Istituto senza passare attraverso la Casa, devono produrre il certificato COVID-19 3G o superiore oppure l'attestazione di test COVID-19 negativo. Questi mantengono le distanze dalle altre persone e vige comunque sempre l'obbligo d'indossare la mascherina. In presenza di barriere fisiche e ventilazione separata (ad esempio finestre, plexiglas o simili) la mascherina non è necessaria.

Art. 16 Le visite a residenti in isolamento non sono ammesse.

Art. 17 [1]Le unità protette sono considerate come un ambiente unico tra camere e spazi comuni; possono accedervi due visitatori contemporaneamente per singolo residente. E' permessa una sola visita al giorno per residente, all'interno di quest'unità, della durata di massimo 90 minuti, riservato quanto previsto all'art. 19.

[2]La Direzione congiunta stabilisce il numero massimo di persone presenti contemporaneamente in funzione della metratura dei locali dell'unità protetta. Stabilisce la fascia oraria di visita e regola il flusso di visitatori di conseguenza.

Art. 18 La Direzione sanitaria della Casa ha facoltà di deroga agli artt. 12 cpv. 2, 13 cpv. 2 e 16 in situazioni di assistenza di fine vita o di urgenza e pure di deroga alla fascia oraria stabilità dalla Direzione, facendo adottare le misure di igiene appropriate alla situazione.

Art. 19 La Direzione sanitaria della Casa, in accordo con il curante, ha la possibilità di aumentare o diminuire il tempo di visita previsto all'art. 17 cpv. 1 in situazioni cliniche complesse.

Art. 20 [1]Qualora la situazione sanitaria richiedesse una limitazione del diritto di visita (es. focolaio di malattia trasmissibile) la Direzione limita o vieta immediatamente l'accesso all'intero Istituto o parti dello stesso, ed è tenuta a informare tempestivamente il Medico cantonale per avallo.

[2]Al di fuori di situazioni specifiche e contingenti la Direzione non può introdurre nuove limitazioni al diritto di visita o di movimento dei residenti senza informazione, motivazione ed esplicito consenso da parte del Medico cantonale.

[3] La Direzione amministrativa garantisce i contatti tra residenti e persone esterne tramite vie di comunicazione disponibili (es. video telefonate).

V ACCESSO A TERZI

Art. 21 [1]È proibito l'accesso a chiunque presenti sintomi di una malattia acuta riconducibile al COVID-19; fa stato quanto indicato dall'UFSP nell'ultima versione aggiornata del documento *"Nuovo Coronavirus (COVID-19) Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione"*.

[2]È parimenti proibito l'accesso a chiunque sia in quarantena ordinata dall'Autorità sanitaria per un contatto accertato con un caso COVID-19 o perché rientrato da un Paese o Regione a rischio con una variante preoccupante del virus secondo l'Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori.

Art. 22 [1]All'entrata nell'Istituto tutti disinfettano le mani e indossano una mascherina chirurgica tipo II o IIR certificata CE; la mascherina va indossata correttamente a coprire naso e bocca per tutto il tempo di permanenza all'interno dell'Istituto e fino all'uscita dallo stesso.

[2]Le persone hanno l'obbligo di esibire il certificato COVID-19 2G+ se per svolgere le proprie mansioni/attività all'interno dell'edificio devono accedere a locali in cui vi sono residenti indipendentemente dalla distanza e dalla durata di presenza.

[4]La persona anziana residente in appartamenti protetti annessi alla Casa per anziani o che frequenta i Centri Diurni Terapeutici della Casa, non è sottoposta all'obbligo del certificato COVID-19 o a presentare l'attestato all'entrata.

[5]È possibile l'accesso all'interno della struttura in casi di intervento urgente di professionisti anche se sprovvisti di certificato COVID-19. La Direzione veglierà affinché siano messe in atto tutte le misure di igiene accresciuta atte a prevenire un eventuale contagio da SARS-CoV-2.

Art. 23 Il Medico cantonale per ragioni sanitarie legate alla situazione epidemiologica sul territorio o a focolai interni può limitare o proibire in ogni momento l'accesso di terzi all'Istituto tramite comunicazione scritta.

Art. 24 L'accesso a esterni per opere di manutenzione e riparazione eseguibili entro la giornata lavorativa è autorizzato previo accordo scritto della Direzione e nel rispetto del piano di protezione settoriale e dell'Istituto.

Art. 25 Lavori di ristrutturazione e/o ampliamento devono essere sottoposti alle Autorità cantonali prima dell'inizio degli stessi. L'esecuzione dei lavori deve essere pianificata nel dettaglio; questa avviene nel rispetto delle normative previste in questi casi dalla SECO (https://www.seco.admin.ch/seco/it/home.html) e dalle associazioni di categoria.

Art. 26 [1]L'attività sanitaria svolta negli ambulatori all'interno dell'Istituto può essere erogata garantendo la separazione tra i flussi dei pazienti ambulanti e dei residenti degenti. La Direzione sanitaria ne supervisiona l'organizzazione. La permanenza dei pazienti ambulanti negli spazi comuni dell'Istituto è vietata.

[2]I pazienti ambulanti sono sottoposti al rispetto delle misure di igiene accresciuta, ma non sono sottoposti all'obbligo di presentare il certificato COVID-19 o un'attestazione di test negativo.

VI GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 27 [1]Il personale è soggetto all'obbligo della mascherina all'interno dell'Istituto per tutto il turno di lavoro, fatto salvo nei locali nei quali non accede il residente (es. uffici, cucina, sala riunioni, lavanderia, ecc.). Il personale non è soggetto all'uso della mascherina durante le pause, riunioni o formazioni se sono garantite le distanze tra le persone e se sono tutti immuni/immunizzati.

[2]Il personale che, nell'ambito delle proprie mansioni, lavora nei reparti di cura o è in contatto con i residenti deve detenere un certificato COVID-19 valido, alternativamente è tenuto a partecipare a un programma di test mirati e ripetuti organizzato dal datore di lavoro.

[3]Gli allievi che frequentano una scuola sociosanitaria sono assimilati al personale dell'Istituto e sottostanno a quanto previsto al cpv 2 per tutta la durata del periodo formativo nella struttura.

[4]È definito "contatto stretto" la vicinanza inferiore a 1,5 m. tra l'operatore sanitario che indossa la mascherina e il residente o il collaboratore dell'Istituto (anche non operatore sanitario) che svolge le proprie mansioni nel medesimo locale dove si trova il residente indipendentemente dalla distanza.

Art. 28 [1]Il personale che partecipa al programma di test mirati e ripetuti è sottoposto a test salivari collettivi o test antigenici (rapidi) ogni 72 ore; l'esito negativo vale per tutto questo intervallo di tempo. Il rispetto dell'intervallo massimo dei test ogni 96 ore è imperativo.

[2]L'intervallo di frequenza di esecuzione dei test mirati e ripetuti può essere ridotto dal datore di lavoro in funzione dell'analisi di rischio residuo di trasmissione nosocomiale del SARS-CoV-2; la frequenza di esecuzione non può essere tuttavia inferiore alla validità riconosciuta al test nel certificato COVID-19.

[3]Qualora il collaboratore fosse assente dall'Istituto, a prescindere dal motivo, nel giorno pianificato all'interno del programma per il test, si sottoporrà a test rapido il giorno di rientro al lavoro prima di prendere servizio. L'Istituto inserirà il collaboratore tempestivamente alla successiva scadenza prevista nel calendario del programma di test mirati e ripetuti.

[4]Negli Istituti che non dispongono di personale formato per eseguire test rapidi o in situazioni puntuali e documentate nelle quali i collaboratori citati al cpv. 3 per esigenze di servizio non possono rientrare nell'arco della giornata alla sede prevista per l'esecuzione del test (es. più sedi di lavoro, lavoro distaccato, o altro) devono recarsi in una farmacia sul territorio e sottoporsi a test rapido non prima di 24h della ripresa del lavoro in Istituto; la farmacia provvederà a fatturare direttamente al Cantone i costi. Il collaboratore deve consegnare al datore di lavoro il giorno del rientro l'attestato di negatività al test rilasciato dalla farmacia. Non sarà riconosciuto il costo di un certificato COVID (codice QR) utilizzabile ad altri fini.

[5]I collaboratori frontalieri che sottostanno al cpv. 4, se impossibilitati ad eseguire il test rapido in una farmacia svizzera sono autorizzati a sottoporsi al test rapido in una farmacia in Italia non prima di 24h della ripresa del lavoro; il collaboratore deve consegnare al datore di lavoro il giorno del rientro l'attestato di negatività al test rilasciato dalla farmacia e, per rimborso diretto da parte del datore di lavoro, la fattura pagata per il test. Non sarà riconosciuto il costo di un certificato COVID (codice QR) utilizzabile ad altri fini.

[6]All'interno del programma il tempo di esecuzione del test in Istituto è da considerarsi tempo di lavoro. In attesa del risultato il collaboratore inizia o continua a lavorare nel rispetto delle misure d'igiene accresciuta.

[7]L'Ente che si occupa dell'esecuzione del test rilascia per singolo collaboratore un attestato di partecipazione al programma. Copia dell'attestato deve essere conservato dal datore di lavoro e documenta la partecipazione del singolo operatore al programma, riporta la data di esecuzione dell'ultimo test e l'esito dello stesso: la direzione è responsabile del controllo sulla corretta esecuzione del programma di test mirati e ripetuti.

[8]L'attestato ha valore solo per gli accessi professionali a strutture sanitarie (ospedali e cliniche), socio sanitarie (case anziani e strutture per invalidi), centri diurni per anziani (terapeutici e socio assistenziali) e per invalidi, strutture residenziali per tossicodipendenti e servizi d'assistenza e cure a domicilio.

Art. 29 [1]I collaboratori non immuni/immunizzati posti in quarantena ordinata dall'Autorità sanitaria per un contatto accertato non possono lavorare, indipendentemente dalla partecipazione al programma di test mirati e ripetuti.

[2]Ai collaboratori immuni/immunizzati che hanno avuto un contatto accertato con una persona positiva al SARS-CoV-2 l'Autorità cantonale non emanerà o potrà revocare la quarantena.

Art. 30 [1]I collaboratori che presentano sintomi di una malattia acuta riconducibile al COVID-19 non lavorano e devono rimanere al proprio domicilio. Il collaboratore sarà tempestivamente sottoposto a tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2 (PCR), anche se immune/immunizzato contro il Coronavirus.

[2]In caso di infezione da SARS-CoV-2 accertata, il collaboratore rientrerà dopo 48 ore dalla cessazione dei sintomi e almeno 10 giorni dopo l'inizio degli stessi, se asintomatico dopo 10 giorni dalla data del tampone positivo.

[3]In caso di striscio negativo al SARS-CoV-2 il collaboratore rientrerà al lavoro dopo ricezione del risultato del tampone; sono riservate assenze per altra malattia certificata conformemente alla regolamentazione contrattuale.

VII NORME DI APPLICAZIONE

Art. 31 La Direzione dell'Istituto verifica il rispetto delle norme igieniche accresciute e può richiamare i frequentatori della struttura al rispetto di questa Direttiva. In caso d'inosservanza, la Direzione dell'Istituto ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della presente Direttiva.

Art. 32 [1]Ogni inosservanza della presente Direttiva va tempestivamente segnalata al Medico cantonale, che ha facoltà di visitare la struttura in ogni momento e senza preavviso allo scopo di verificare la sua corretta applicazione.

[2]La Direzione prevede e documenta controlli a garanzia che il programma dei test mirati e ripetuti sia conforme alle regole dell'arte, come pure che i test eseguiti o i certificati esibiti al rientro dopo un'assenza prolungata siano registrati.

Art. 33 La Direzione sanitaria della Casa ha facoltà di deroga agli artt. 21 cpv 2, 22 cpv 2 e 27 cpv 2 in comprovate situazioni straordinarie o di urgenza e solo per il tempo necessario coerentemente alla situazione contingente e vegliando che siano messe in atto tutte le misure di igiene accresciuta atte a prevenire un eventuale contagio da SARS-CoV-2. Le deroghe all'art. 27 cpv 2 devono tempestivamente essere comunicate all'Ufficio del medico cantonale.

Art. 34 Il Medico cantonale è l'autorità preposta al controllo della corretta implementazione del programma di test mirati e ripetuti e dei singoli certificati COVID-19 o attestati rilasciati al personale sottoposto al programma ed è quindi autorizzato a richiedere e visionare in ogni momento la documentazione di riferimento.

Art. 35 La Direttiva del 7 gennaio 2022, aggiornata il 27 gennaio 2022, è prorogata fino al 31 gennaio 2022.

Art. 36 Comunicazione: Alla Direzione sanitaria e amministrativa delle strutture socio-sanitarie (case per anziani) tramite ADICASI; all'Ufficio anziani e cure a domicilio (dss-uacd@ti.ch), alla Direzione Divisione salute pubblica (dss-dsp@ti.ch).

Il Medico cantonale
G. Merlani